

**REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA  
“BANCA DI IMOLA SPA  
OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE MEDIA MENSILE”**

Il presente regolamento quadro (il “**Regolamento**”) disciplina i titoli di debito (le “**Obbligazioni**”) e ciascuna una “**Obbligazione**”) che Banca di Imola SpA (l’“**Emittente**”) emetterà, di volta in volta, nell’ambito del programma di emissioni obbligazionarie denominato “Banca di Imola SpA Obbligazioni a Tasso Variabile – Media Mensile” (il “**Programma**”).

Le caratteristiche specifiche di ciascuna delle emissioni di Obbligazioni (ciascuna un “**Prestito Obbligazionario**” o un “**Prestito**”) saranno indicate in documenti denominati “**Condizioni Definitive**”, ciascuno dei quali riferito ad una singola emissione. Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito. Il regolamento di emissione del singolo Prestito Obbligazionario sarà dunque costituito dal presente Regolamento unitamente a quanto contenuto nel paragrafo 2 (“**Condizioni dell’Offerta**”) delle Condizioni Definitive di tale Prestito.

### **Art.1 – Importo e titoli**

In occasione di ciascun Prestito, l’Emittente indicherà nelle Condizioni definitive l’ammontare totale del Prestito (l’“**Ammontare Totale**”), il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il “**Valore Nominale**”).

Il Prestito Obbligazionario verrà accentrato presso Monte Titoli S.p.A (Via Mantenga 6, 20154 Milano) ed assoggettato al regime di dematerializzazione di cui al D.L.vo 24 Giugno 1998 n. 213 ed alla Deliberazione Consob n. 11768/98, e successive modifiche.

### **Art.2 – Collocamento**

Le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dall’Emittente presso la sede legale e le sue filiali.

Gli investitori potranno aderire al prestito sottoscrivendo l’apposita modulistica messa a disposizione dall’Emittente.

L’adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il “**Periodo di Offerta**”), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito, e salva la facoltà dell’Emittente di procedere alla chiusura anticipata senza preavviso.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori potranno pertanto sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una (il “**Lotto Minimo**”). Le richieste di sottoscrizione saranno soddisfatte secondo l’ordine cronologico ed entro i limiti dell’importo massimo disponibile.

L’Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l’Ammontare Totale del singolo Prestito Obbligazionario, o estendere il Periodo di Offerta, dandone comunicazione mediante apposito avviso, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito internet [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it) e alla contestuale trasmissione alla Consob.

Qualora, durante il Periodo di Offerta, le richieste eccedessero l’Ammontare Totale, l’Emittente procederà alla chiusura anticipata dell’offerta e sospenderà immediatamente l’accettazione di ulteriori richieste.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso, pubblicato anche sul sito internet [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it) e contestualmente trasmesso alla Consob.

### **Art.3 – Prezzo di emissione**

Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il “**Prezzo di Emissione**”) sarà indicato nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito Obbligazionario.

#### **Art.4 – Godimento e durata**

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito Obbligazionario.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la “**Data di Godimento**”) e la data in cui le obbligazioni cessano di essere fruttifere ( la “**Data di Scadenza**”).

In caso di sottoscrizione effettuate dopo la data di Godimento, il prezzo di emissione (come sopra definito) da corrispondere per la sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere maggiorato del rateo interessi maturati tra la data di Godimento e il giorno di valuta dell’operazione.

Tale rateo sarà calcolato secondo la convenzione “Giorni effettivi/Giorni effettivi”.

#### **Art.5 – Interessi**

Durante la vita del Prestito, i portatori delle Obbligazioni riceveranno il pagamento di cedole (le “**Cedole**” e ciascuna la “**Cedola**”), il cui importo sarà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Indicizzazione (il “**Parametro di Indicizzazione**”) così come indicato nelle Condizioni Definitive. La prima cedola sarà pagata nel giorno ed al tasso ( il “**Tasso prima Cedola**”) come indicato nelle Condizioni Definitive. Per “**Parametro di Indicizzazione**” si intende il tasso Euribor media mensile determinato sulla base delle medie mensili precedenti l’inizio del godimento di ciascuna cedola come indicato nelle Condizioni Definitive, eventualmente diminuito di uno spread (lo “**Spread**”) indicato in centesimi di punto ed arrotondato secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Il calcolo delle Cedole viene effettuato secondo la seguente formula:

$$T = (\ll\text{INDICE}\gg - o + \text{spread}) / P$$

dove **T** è il tasso di periodo lordo,  $\ll\text{INDICE}\gg$  è il valore della media del Tasso Euribor Mensile come definito nelle Condizioni Definitive, e dove **P** è il numero indicante la periodicità della cedola (1 se cedola annuale; 2 se cedola semestrale; 4 se cedola trimestrale).

Qualora il pagamento delle cedole cadesse in un giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Gli interessi sono calcolati sulla base della convenzione “giorni effettivi/giorni effettivi”.

#### **Art.6 – Rimborso**

Il Prestito sarà rimborsato alla pari, in un’unica soluzione, senza alcuna deduzione per spese, alla Data di Scadenza e cesserà di essere fruttifero alla stessa data.

Qualora il pagamento del capitale cadesse in giorno non bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo.

#### **Art.7 – Luogo di pagamento**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo presso gli sportelli della Banca e presso gli altri intermediari autorizzati.

#### **Art.8 – Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di rimborsabilità dei titoli.

### **Art.9 – Garanzie**

Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell'Emittente. Il rimborso dei titoli emessi nell'ambito del presente programma non prevede la garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

### **Art.10 – Regime Fiscale**

Agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi e nei termini previsti dal D.lgs 1/4/96, n.239, così come modificato dal D.lgs 21/11/97 n.461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle obbligazioni saranno applicabili le disposizioni di cui al citato D.lgs 461/97. Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale previsto dalle disposizioni di Legge pro-tempore in vigore.

### **Art.11 – Foro competente**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o da esso connessa si applica la giurisdizione italiana.

### **Art.12 – Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni dell'Emittente Banca di Imola S.p.A. agli Obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla Legge, mediante avviso affisso nei locali della Banca e presso tutte le Filiali dell'Emittente e sul proprio sito internet [www.bancadiimola.it](http://www.bancadiimola.it) .

### **Art.13 – Agente di Calcolo**

L'Emittente svolge la funzione di Agente di Calcolo.

### **Art.14 – Varie**

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni del prestito.